



## **DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 11 DEL 2005**

Relaziona sull'accapo l'Assessore Comunale Mario Marinacci chiedendone l'approvazione anche per l'immediata esecutività;

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 4 Settore geom. Nicola Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che :

- Questa Amministrazione al fine di migliorare il traffico urbano ed agevolare i commercianti locali che in diverse occasioni hanno lamentato l'assenza di spazi opportuni per la movimentazione delle merci, aveva richiesto verbalmente al responsabile del IV Settore di porre in essere una opportuna regolamentazione per permettere il carico e scarico di merci in alcuni punti della città che risultano molto trafficati;
- che i mezzi addetti al carico e scarico di merci, non trovando gli opportuni spazi per parcheggiare sono costretti ad effettuare le soste in zone distanti dagli esercizi pubblici interessati alla movimentazione merci, e che per tali motivi in alcuni casi si verificano dei parcheggi irregolari, su marciapiedi, o a ridosso dei negozi, creando non pochi ostacoli alla circolazione veicolare e pedonale;
- che molte attività commerciali sono ubicate in zone strategiche per intensità di traffico urbano, e che in alcune ore della giornata non permettono il transito e la sosta dei veicoli;

Considerato che:

- Sono state svolte indagini relative alle ubicazioni degli esercizi pubblici più soggetti a movimentazione merci, soprattutto in funzione della loro posizione, della intensità di traffico e della disponibilità di aree circostanti che permettano la sosta dei veicoli addetti al trasporto merci;
- dalle indagini esperite e dalle segnalazioni dell'Amministrazione Comunale, sono risultate idonee al carico e scarico delle merci ad uso degli esercizi pubblici viciniori le seguenti aree:

1. Corso Umberto I° ;
2. Piazza Enzo Fioritto;
3. Piazza Enzo Fioritto ;
4. Corso Garibaldi;
5. Corso Garibaldi;



6. Via S. Francesco D'Assisi ex Viale Kennedy ;
7. Via S. Francesco D'Assisi ex Viale Kennedy;
8. Via Gramsci ;
9. Via Gramsci ;
10. Via Gramsci ;
11. Via Gramsci ;
12. Viale Vittorio Veneto;
13. Viale Vittorio Veneto;
14. Via Marconi;
15. Via del Gargano ;
16. Largo Gian Battista Vico;
17. Largo De Pilla;
18. Via Matteotti ;
19. Via M. Del Campo;

Ritenuto opportuno per le motivazioni sopra esposte, facilitare il parcheggio dei veicoli che svolgono operazioni di carico e scarico per gli esercizi pubblici vicini, mettendo a loro disposizione le aree sopra descritte e meglio individuate nelle planimetrie allegate alla presente;

Ritenuto opportuno altresì approvare un opportuno regolamento che disciplini la sosta dei veicoli preposti con l'individuazione delle aree da utilizzare a tali scopi;

Visto l'art. 7 lettera "g" del "Nuovo Codice della Strada" approvato con decreto legislativo 30/04/92 n° 285 e s.m.i.;

Visto il regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con d.p.r. 16/12/93 n° 495 e s.m.i.;

Visto l'art. 109 del decreto leg. 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.;

Con voti unanimi

Delibera:

- a. Di Approvare il regolamento per il carico e scarico delle merci nelle aree e nei modi che di seguito viene illustrato;

Aree preposte alla sosta dei veicoli per il carico e scarico delle merci:

1. Corso Umberto I°, dalle ore - alle ore - ;
2. Piazza Enzo Fioritto, dalle ore - alle ore - ;
3. Piazza Enzo Fioritto, dalle ore - alle ore - ;
4. Corso Garibaldi, dalle ore - alle ore - ;
5. Corso Garibaldi , dalle ore - alle ore - ;



6. Via S. Francesco D'Assisi ex Viale Kennedy, dalle ore - alle ore-;
7. Via S. Francesco D'Assisi ex Viale Kennedy, dalle ore - alle ore-;
8. Via Gramsci, dalle ore - alle ore-;
9. Via Gramsci, dalle ore - alle ore-;
10. Via Gramsci, dalle ore - alle ore-;
11. Via Gramsci, dalle ore - alle ore-;
12. Viale Vittorio Veneto, dalle ore - alle ore-;
13. Viale Vittorio Veneto, dalle ore - alle ore-;
14. Via Marconi, dalle ore - alle ore-;
15. Via del Gargano, dalle ore - alle ore-;
16. Largo Gian Battista Vico, dalle ore - alle ore-;
17. Largo De Pilla, dalle ore - alle ore-;
18. Via Matteotti, dalle ore - alle ore-;
19. Via M. Del Campo, dalle ore - alle ore-;

#### Regolamento e prescrizioni:

- 1) La sosta è consentita a tutti gli automezzi che devono effettuare operazioni di carico o scarico merci a servizio dei negozi vicini all'area individuata dalla presente ordinanza;
  - 2) La sosta è consentita solo nelle ore prestabilite dal presente regolamento e per una durata massima di 20 minuti per ogni trasportatore o esercente;
  - 3) Per le movimentazioni di merci che necessitano di tempi superiori alla durata massima di cui sopra, il trasportatore o l'esercente interessato, dovrà munirsi di apposita autorizzazione da richiedere presso il Comando di Polizia Municipale;
  - 4) Sugli automezzi che effettuano operazioni di carico e scarico merci devono essere apposti durante le operazioni in modo visibile, apposito parchimetro orario indicante l'ora di inizio di movimentazione merce e pannello scritto indicante l'esercizio pubblico presso il quale si sta effettuando il servizio, nonché l'eventuale autorizzazione alla sosta più lunga;
  - 5) Le operazioni di movimentazioni merci devono svolgersi sempre nella tutela e salvaguardia della pubblica incolumità, all'uopo si useranno tutte le cautele necessarie;
- b. Di rendere il presente deliberato, con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile.



## DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 12 DEL 2005

Relaziona sull'accapo il Sindaco, On. Nicandro Marinacci il quale, nell'accogliere la richiesta del Sindaco di Cagnano Varano, Dott. Nicola Tavaglione, sottolinea la convenienza della convenzione delle due segreterie sia dal punto di vista economico che dell'efficienza;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del I settore, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso che:

l'art. 30 del TUEL n. 267/2000 consente ai comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati ;

l'art. 98, comma 3, del TUEL n. 267/2000 su richiamato riconosce ai comuni la facoltà di stipulare convenzioni per la gestione del Segretario Comunale;

Considerato che è intenzione di questo Ente attuare una gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario Comunale;

Ravvisata la necessità di formalizzare l'intesa per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario Comunale;

Visto lo schema di convenzione di cui si propone l'approvazione;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Dato atto che la proposta di convenzione sottoposta a votazione palese per alzata di mano ha dato il seguente risultato:

Con voti unanimi;

DELIBERA



1. di approvare la proposta di gestione del servizio di Segreteria Comunale con il Comune di Cagnano Varano con affidamento della titolarità, in sede di prima applicazione, alla Dott.ssa Antonietta Santodirocco - titolare della Segreteria del Comune di San Nicandro Garganico;
2. di approvare, in ogni sua parte, lo schema di convenzione inerente la disciplina del servizio che si comprende di n. 9 articoli numerati progressivamente dal n. 1 al n. 9 e che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di precisare che l'adozione del presente atto non pregiudica il diritto di scelta del Segretario previsto dalle norme vigenti;
4. rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con voti unanimi.



## **DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 13 DEL 2005**

Relazione sull'accapo l'Assessore Comunale Michelina Stuccilli.

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 1 e 2 Settore Dott.ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica;  
ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che l'Amministrazione Comunale con Deliberazione di C.C. n.14 del 17.2.1998 aderiva al "Consorzio Teatro Pubblico Pugliese", operante da tempo nella Regione Puglia, e ciò allo scopo di portare la cultura teatrale e gli spettacoli anche nella città di San Nicandro Garganico;

Considerato che:

-con la succitata deliberazione si andava ad approvare il primo Statuto del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, il quale era composto di 13 articoli;  
-con la deliberazione n.56 del 19.8.2003 di C.C. si approvava il nuovo Statuto modificato;

Constatato che il Consorzio T.P.P ha trasmesso a questo Ente, in quanto socio, il nuovo Statuto, modificato e comparato con il precedente, approvato in assemblea straordinaria, debitamente registrato;

Considerato che questa Amministrazione intende continuare ad aderire al Consorzio T.P.P. per mantenere viva nella nostra città la cultura teatrale all'insegna dell'annuale stagione teatrale;

Ritenuto di approvare il nuovo Statuto così come modificato, facendolo proprio;

Con voti unanimi

### **D E L I B E R A**

1.confermare l'adesione al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese con sede in Bari in via Imbriani,67;

2.di approvare il nuovo Statuto del T.P.P. che si compone di 13 articoli, così come modificato, approvato e registrato, e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.



## **DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 14 DEL 2005**

Relaziona sull'accapo il Sindaco, On. Nicandro Marinacci il quale evidenzia che dopo anni di lotta la Comunità ha concesso un contributo per l'acquisto di un pullman di oltre 40 posti. Ne chiede l'approvazione anche per l'immediata esecutività.

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 1 e 2 Settore Dott.ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica;  
ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che l'Amministrazione Comunale già da anni offre alla popolazione scolastica il servizio di trasporto scolastico con 5 automezzi scuolabus di proprietà;

Considerato che alcuni di questi scuolabus sono in condizioni precarie e bisognosi di continue riparazioni;

Constatato che per tali motivi l'Amministrazione ha fatto richiesta di finanziamento alla Comunità Montana del Gargano per l'acquisto di un automezzo polivalente per soddisfare le esigenze della popolazione scolastica, nonché per gli spostamenti fuori territorio e nell'ambito nazionale;

Vista la Deliberazione n.5 del 10 febbraio 2005 della Comunità Montana con la quale è stata destinata la somma di € 50.000,00 per l'acquisto di uno scuolabus a favore del Comune di San Nicandro Garganico ed è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare tra i due Enti, denominato all."A";

Ritenuto approvare, con atto consiliare, lo schema di convenzione così come richiesto dall'Ente proponente;

Con voti unanimi

### **D E L I B E R A**

1.di accettare e approvare lo schema di convenzione per l'acquisto di uno scuolabus da adibire al trasporto di utenti dei servizi scolastici;

2.di trasmettere alla Comunità Montana del Gargano l'atto consiliare di approvazione del suddetto schema di convenzione.

3.di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.



## DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 15 DEL 2005

Relaziona sull'accapo il Sindaco, On. Nicandro Marinacci: dopo un anno e mezzo la gestione oculata di questa Amministrazione ha permesso di poter deliberare il compenso ai Revisori dei Conti.

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 3 Settore Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile; ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

RICHIAMATA la propria precedente delibera n. 30 dell'8 giugno 2004 ad oggetto: "Nomina Collegio dei revisori dei conti triennio 2004/2007" con il quale veniva affidato l'incarico della revisione economica-finanziaria di questo Comune per il triennio luglio 2004 – giugno 2007 al Collegio dei revisori dei conti composto da:

Nome e Cognome	<i>Data di nascita</i>	Luogo di nascita	Funzione
Ciro Iannacone	07.04.1951	San Nicandro G.co	Presidente
Grazia Cannarozzi	30.12.1969	Waiblingen (D)	Componente
Costantino Rubino	02.11.1973	S.Giovanni Rotondo	Componente

CONSIDERATO che con la stessa veniva stabilito che ai componenti del Collegio dei revisori dei conti non sia attribuito alcun compenso, determinato nell'ambito delle disposizioni ministeriali richiamate in premessa, salvo il rimborso delle spese di viaggio effettuate nell'interesse del Comune e documentate;

RITENUTO dover riconoscere, con decorrenza 1 gennaio 2005, agli stessi componenti un compenso nell'ambito dei limiti individuati dal D.M. 31 ottobre 2001 come segue:



Nome e Cognome	Funzione	Compenso base	Maggioraz. 10% art. 1 Lett. b)	Maggioraz. 20% art. 241 comma 2	Maggioraz. 50%	TOTALE
Ciro Iannacone	Presidente	€ 6.500,00	€ 650,00	€ 1.430,00	€ 4.290,00	€ 12.870,00
Grazia Cannarozzi	Componente	€ 6.500,00	€ 650,00	€ 1.430,00	€ 0,00	€ 8.580,00
Costantino Rubino	Componente	€ 6.500,00	€ 650,00	€ 1.430,00	€ 0,00	€ 8.580,00
TOTALE						€ 30.030,00

Con voti unanimi

## DELIBERA

1. di determinare il compenso dei componenti del collegio dei revisori dei conti, con decorrenza 1 gennaio 2005, nel modo seguente:

Nome e Cognome	Funzione	Compenso base	Maggioraz. 10% art. 1 Lett. b)	Maggioraz. 20% art. 241 comma 2	Maggioraz. 50%	TOTALE
Ciro Iannacone	Presidente	€ 6.500,00	€ 650,00	€ 1.430,00	€ 4.290,00	€ 12.870,00
Grazia Cannarozzi	Componente	€ 6.500,00	€ 650,00	€ 1.430,00	€ 0,00	€ 8.580,00
Costantino Rubino	Componente	€ 6.500,00	€ 650,00	€ 1.430,00	€ 0,00	€ 8.580,00
TOTALE						€ 30.030,00

2. di imputare la complessiva spesa di € 30.030,00, oltre IVA e contributi casse previdenziali, al cap. 1010 "Indennità Revisori Dei Conti" del bilancio per l'esercizio finanziario 2005.



## **DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 16 DEL 2005**

Relazione sull'accapo l'Assessore Comunale Marinacci Mario: ne chiede l'approvazione anche per l'immediata esecutività.

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione:

il responsabile del I° e II° Settore Dott.ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che:

- ai sensi della vigente normativa disciplinante l'attività dei pubblici esercizi, citata dal D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616 così come integrata dal D. Lgs. N° 112/1998, l'espletamento delle funzioni amministrative di pubblica sicurezza è demandato al Sindaco che vi provvede a mezzo dei propri servizi comunali;
- che così come previsto nel programma politico amministrativo, è intento dell'Amministrazione Comunale, giungere ad una migliore armonizzazione dei servizi da rendere al cittadino in rispetto della tutela della libera iniziativa da parte degli operatori del settore e fornire ai consumatori più adeguate possibilità di fruizione dei servizi medesimi sull'intero territorio comunale;

Rilevato che:

l'attuale Legislazione disciplinante l'esercizio delle attività produttive autonome sottoposte al rilascio di licenze di P.S., giusta D.Lgs. N° 112/1998, già di competenza degli Uffici Amministrativi dello Stato ( Questura e Commissariati di P.S.) ha trasferito ai Comuni le competenze di Polizia Amministrativa per il rilascio di licenze per arti, mestieri, agenzie d'affari e che si rende indispensabile procedere alla regolamentazione degli adempimenti istruttori;

che in materia di esercizi pubblici all'interno dei quali si somministrano alimenti e bevande, si rende necessario determinare una equilibrata dislocazione sul territorio comunale, degli esercizi, assicurando che tutte le zone urbane ed extraurbane siano adeguatamente servite in ogni periodo dell'anno, da una pluralità di esercizi delle diverse tipologie si somministrazione di alimenti e bevande, riconoscendo un'unica zona territoriale comunale correttamente concorrenziale con gli esercizi esistenti, che offra al consumatore la necessaria possibilità di scelta, ponendo altresì, le condizioni affinché le aziende possano operare con adeguati livelli di produttività e concorrenzialità;



Il Consiglio Comunale

Sentita la relazione dell'Assessore delegato

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;

Vista la Legge n° 287/1991, concernente la disciplina dei pubblici esercizi;

Visto il D.Lgs. n° 112/1998 che ha trasferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di rilascio di alcune licenze di polizia;

Visto il parere favorevole espresso dalla Confcommercio di Foggia in data 01/02/05;

Con voti unanimi

#### DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento Comunale di Polizia Amministrativa per l'esercizio delle funzioni delegate ai Comuni in materia di pubblici esercizi e licenze di polizia, che consta di 32 articoli allegato al presente atto;
- 2) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.n°267/2000



## DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 17 DEL 2005

Relaziona sull'accapo il Consigliere Comunale Mario Marinacci il quale ne chiede l'approvazione anche per l'immediata esecutività;

Il Cons. Com. Gianmario Zaccagnino propone di aggiungere all' articolo 16 il comma 4 così formulato : *« è fatto divieto agli ambulanti di sostare in Torre Mileto lungo la strada provinciale 41 e lungo il parcheggio per la vendita dei loro prodotti »*

Dato atto che sulla presente deliberazione:

Il Capo Servizio Attività Produttive, rag. Carmine De Meo, per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Il Capo Servizio Attività Produttive

Premesso:

- che con Deliberazione Consiliare n° 59 del 29/10/2004 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche;
- che il precitato Regolamento consta di n° 21 articoli e che all'art.21 comma 2, è stata riportata la facoltà del Comune di disporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti che si rendessero necessari;
- che al fine di accogliere continue manifeste richieste pervenute all'Amministrazione Comunale dagli utenti commercianti e produttori agricoli-allevatori, si rende necessario disporre modifiche ed integrazioni al regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Rilevato:

- che alla località lido di " Torre Mileto " sono stati istituiti, tra l'altro, i posteggi per i produttori agricoli-allevatori e che la istituzione numerica disposta con l'approvazione del regolamento in parola non soddisfa le esigenze dei consumatori presenti sul territorio;
- che si rende indispensabile istituire alla precitata località nuovi posti per produttori agricoli-allevatori sia nell'area di mercato giornaliero stagionale che nell'area adiacente la Torre ;



Il Consiglio Comunale

Sentita la relazione dell'Assessore Marinacci

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio;

Vista la Legge Regionale 24 luglio 2001, n° 18 recante " La disciplina per l'esercizio del commercio su aree pubbliche";

Visto il parere favorevolmente espresso dalla Confcommercio di Foggia in data 12.05.2005, PROT. N. 1984 AN;

Con voti espressi secondo modalità: per alzata di mano anche sull'integrazione proposta dal Cons. Zaccagnino;

Si procede a votazione anche per l'immediata esecutività e si ottiene il seguente risultato: all'unanimità dei presenti.

#### D E L I B E R A

- 1) di approvare le modifiche ed integrazioni apportate al Regolamento Comunale per l'Esercizio del Commercio su Aree Pubbliche, più specificamente a pagina 6 art.7, a pagina 9 art.13, alle pagine 10 e 11 artt.14 e 16, a pagina 13 art.21 che così come disposte vengono allegate al presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale e di approvare, altresì, il comma 4 all'art. 16 così formulato : « *è fatto divieto agli ambulanti di sostare in Torre Mileto lungo la strada provinciale 41 e lungo il parcheggio per la vendita dei loro prodotti* »;
- 2) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,n° 267.



## DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 18 DEL 2005

Relaziona sull'accapo il Sindaco, On. Nicandro Marinacci: quando ci mettiamo sulle bancarelle diciamo di fare tanto per la popolazione; ora noi per gli artigiani creiamo l'accapo che li riguarda e finalmente chi vuole può farsi assegnare i lotti. Ne chiedo l'approvazione anche per l'immediata esecutività;

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 5 Settore geom. Angelo Campanozzi, per quanto concerne la regolarità tecnica;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10.07.2003, con la quale è stata adottata la variante alla lottizzazione DI2, soluzione alternativa integrativa al piano di lottizzazione del 20.11.2000 in Ditta Stanisci Vincenzo ed altri;
- Visto lo schema di convenzione allegato alla lottizzazione di cui sopra, regolante i rapporti tra Comune e proprietari compresi nel piano di lottizzazione;
- Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 30.12.2003 con la quale si è approvato in via definitiva la variante al piano di lottizzazione DI2 soluzione alternativa integrativa al piano di lottizzazione del 20.11.00 in ditta Stanisci Vincenzo ed altri;
- Ritenuto l'opportunità di modificare tale schema di convenzione-tipo per l'attuazione delle opere di urbanizzazioni previste in tale Zona, per adeguarlo ad alcune necessità delle parti nonché alle modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e loro cessione al Comune unitamente alle aree di pertinenza;
- Visto lo schema di convenzione tipo predisposto dal Responsabile del Settore Urbanistica Geom. Angelo Campanozzi;
- Ritenuto di dover riapprovare il suddetto schema per i motivi sopra esposti;

Con voti unanimi



D E L I B E R A

- di riapprovare lo schema di convenzione-Tipo regolante i rapporti tra Comune e proprietari compresi nel Piano di Lottizzazione DI2 Zona Artigianale e Piccole Industrie così come predisposto dal Responsabile del Settore Urbanistica Geom Angelo Campanozzi, reso più confacente alle necessità delle parti, schema che allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.
- Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile.



## DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 19 DEL 2005

Relaziona sull'accapo il Vice Sindaco Nicola Ciavarrella chiedendone l'approvazione anche per l'immediata esecutività.

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 6 Settore arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;  
ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che:

- questo Comune è socio dell'Associazione di comuni denominata "Garganocomune";
- tutti i comuni soci hanno espresso la volontà di trasformare l'associazione in un consorzio di comuni da costituire ai sensi dell'art. 31 comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., poichè il consorzio di comuni è soggetto giuridico meglio definito di un'associazione e, pertanto, caratterizzato da una più ampia operatività.
- il costituendo consorzio di Comuni ha personalità giuridica di diritto pubblico senza finalità di lucro.
- il costituendo consorzio, costituito su base volontaria, svolge tutte le funzioni relative allo sviluppo sostenibile previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, ai piani regionali e provinciali per l'Ambiente.
- il consorzio avrà lo scopo di favorire lo sviluppo ecologicamente sostenibile delle aree comprese nel territorio dell'area di competenza, dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale ed ambientale, anche con l'intento di indurre il mercato ad orientarsi verso finalità ecologicamente sostenibili.

Vista:

- la "*Strategia per lo sviluppo sostenibile dell'Unione europea*", approvata dal Consiglio europeo a Goteborg il 15-16 giugno 2001;
- la "*Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile*", approvata dal CIPE il 2 agosto 2002.

Considerato che:

- "*La promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e l'elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo*" figurano nel Trattato di Amsterdam tra gli obiettivi fondamentali dell'Unione Europea;
- la tematica ambientale ha assunto un valore primario, con carattere di assoluta trasversalità nei diversi settori di investimento e la sostenibilità dello sviluppo è stata riconosciuta come l'autentica sfida delle moderne



economie di mercato, per assicurare il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali senza compromettere quelli delle generazioni future;

- la gestione sostenibile dell'ambiente travalica i limiti amministrativi, per cui occorre attuare sinergie con gli altri comuni contermini e con altri enti operanti sul territorio;
- l'art.31 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267, e s.m.i. ha previsto che i Comuni, per la gestione associata di uno o piu' servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un apposito consorzio;
- l'iniziativa è promossa e coordinata dall'Associazione di comuni "Garganocomune" e dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano.

Vista la bozza di convenzione per la costituzione di un consorzio tra comuni per la definizione e/o attuazione di piani di sviluppo sostenibile;

Ritenuto di aderire al costituendo Consorzio,

Con voti unanimi

#### *DELIBERA*

- di approvare la bozza di convenzione e del relativo statuto per la costituzione di un consorzio tra comuni per la definizione e/o attuazione di piani di sviluppo sostenibile, ai sensi dell'art.31 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267, e s.m.i.;
- di autorizzare il Dirigente del Settore Arch. Adelmo MARROCHELLA alla firma dell'atto costitutivo, della Convenzione e per tutti gli altri adempimenti occorrenti per la definitiva e completa attuazione dell'iniziativa promossa e coordinata dall'Associazione di comuni "Gargano Comune" e dal Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;
- di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.



## DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 20 DEL 2005

*Relazione sull'accapo il Sindaco, On. Nicandro Marinacci*

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 4 Settore geom. Nicola Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Vista la delibera di G.C. n.94 del 16.05.05 e preso atto che:

1. l'intervento per la realizzazione di un Palasport è parte della programmazione delle OO.PP. per il triennio 2005/2007 approvata con deliberazione del C.C. n.2/2005 con la previsione di spesa di € 2.582.284,49 derivante da uno studio di fattibilità, con collocazione urbanistica in zona F/9 del P.d.F.;
2. che in virtù delle finalità perseguite dalla Legge 29/12/2003 n.376, con la quale il Ministero per i Beni e le attività culturali autorizza l'Istituto per il Credito sportivo alla concessione di finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture di carattere sportivo, aventi le caratteristiche dettate specificatamente all'art.5 della Legge medesima, laddove è richiesta la presenza all'interno della struttura sportiva di uno spazio destinato a Museo tematico, con determina dirigenziale n° 29 del 06/04/05, veniva affidato all'Ing. Michele Guerrieri di San Nicandro Garganico, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, l'incarico di redigere il progetto preliminare finalizzato alla realizzazione di un Palasport con annesso Museo tematico, ai fini della richiesta di finanziamento ex art.3 della citata Legge ;
3. con nota acquisita al prot.5369 del 22.04.2005, il progettista incaricato dava comunicazione dell'esito negativo delle verifiche geologiche e geotecniche fatte effettuare per accertare l'idoneità del sito individuato in zona F/9 dallo studio di fattibilità preesistente per l'ubicazione del Palasport;
4. di seguito a ciò si procedeva di concerto, Organi politici e tecnici, ad individuare un nuovo sito per la collocazione dell'opera infrastrutturale in argomento ;
5. la nuova zona, scelta sotto l'aspetto della idoneità tecnica migliore possibile, non ha destinazione urbanistica compatibile con l'intervento che si vuole realizzare;



6. l'area in questione risulta peraltro di proprietà privata, per la cui acquisizione occorrerà procedere ad azione espropriativa, necessitandosi in tal senso l'imposizione sull'area del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 347/2001 e smi e sia dichiarata l'opera di pubblica utilità;
7. con la delibera di G.C. n.94 del 16.05.2005 è stato adottato il progetto preliminare dell'intervento in argomento, dell'importo di € 3.496.060,10 e demandato al C.C. l'assunzione degli atti di competenza;

Atteso che risulta necessario:

- a) dover procedere alla rettifica del Programma delle OO.PP. di cui in premessa, nella parte in cui l'intervento simile previsto nell'anno 2007 nell'importo di € 2.582284,49, viene sostituito con l'intervento in parola da prevedersi per l'annualità 2006 nell'importo progettuale di €3.496.060,10;
- b) dover apporre il vincolo preordinato all'esproprio, attesa la natura privata delle aree oggetto di intervento, ai sensi dell'art.10 comma 2, facendo ricorso alla variante semplificata di cui all'art.19 comma 2 del citato D.P.R.327/2001, il quale dispone che l'approvazione del progetto preliminare da parte del C.C. costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art.42 lett. b) del T.U.E.L.. approvato con D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime

#### DELIBERA

1. Di approvare il progetto preliminare dell'intervento per la realizzazione di un Palasport con annesso museo tematico, redatto dall'Ing. Michele Guerrieri di San Nicandro Garganico su commissione di questo Ente, dell'importo complessivo di € 3.496.060,10, da proporre ai benefici di finanziamento ai sensi della Legge 376/2003 e D.M. 17/11/2004;
2. di dare atto che quanto deliberato al precedente punto 1) costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art.19 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e smi, mediante la quale le aree interessate dall'intervento assumono le caratteristiche urbanistiche delle zone "F"; del P.di.F., salvo quanto disposto dal comma 4 del medesimo art.19;
3. di dare atto che l'intervento di che trattasi, con previsione di realizzazione nell'anno 2006, sostituisce, costituendone rettifica nella



tipologia di intervento e adeguamento nell'importo, quello contenuto nella programmazione delle OO.PP. del triennio 2005/2007 già approvata, che aveva previsione nell'anno 2007 ed importo di €\_2.582.284,49;

4. di dare atto che in seguito a quanto deliberato al precedente punto 2) si considera apposto il vincolo preordinato all'esproprio e dichiarata l'opera di pubblica utilità; ai sensi del combinato disposto di cui all'art.12 comma3 e dell'art.10 comma2 del D.P.R. 327/2001 e smi;